

Roma, 27 febbraio 2023

Prot. n. 17

Dott. Gaetano Campo
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott. Lucio Bedetta
Direttore Generale Reggente del personale e della formazione

e per conoscenza

On.le Francesco Paolo Sisto
Viceministro della Giustizia

Dott. Alberto Rizzo
Capo di Gabinetto

Oggetto: *disciplina della mobilità – violazione dell'accordo sottoscritto il 15 luglio 2020 – mancata sottoscrizione dell'Addendum al predetto accordo – mobilità dei lavoratori assunti mediante concorsi distrettuali ed a tempo determinato*

Tra le principali criticità che affliggono l'amministrazione giudiziaria vi è quella della mobilità ordinaria del personale, negata *ab immemorabili* nonostante gli accordi siglati sulla materia che garantivano la **periodicità degli interpelli**. Per comprendere l'ingiustizia che i lavoratori giudiziari stanno subendo in tema di mobilità basta leggere l'accordo sottoscritto da ultimo, a conclusione di quasi un anno di trattative, nel luglio del 2020 ed in particolare le norme di prima applicazione. Queste ultime, tra l'altro, hanno previsto: **entro il 15 dicembre 2020, la pubblicazione di un interpello ordinario nazionale** (oggetto dell'interpello: almeno l'80% delle vacanze disponibili e almeno l'80% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando); **entro il 31 luglio 2021, la pubblicazione di un interpello ordinario di sede** (oggetto dell'interpello: 50% delle vacanze disponibili e almeno il 50% delle sedi disponibili per le varie qualifiche alla data del bando); **entro il 1° giugno 2021, la pubblicazione di un Interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco**.

Ad eccezione del bando straordinario per la stabilizzazione dei distaccati, pubblicato con un anno di ritardo, e di qualche interpello di assestamento, pubblicato per le sole figure professionali rispetto alle quali sono state operate assunzioni mediante concorsi pubblici, **nessuna delle prescrizioni sopra indicate è stata rispettata**. Neppur l'*Addendum* al predetto accordo, definito al tavolo negoziale ai primi di ottobre al fine di **ampliare la platea dei distaccati ammessi alla**

stabilizzazione, è stato poi formalizzato ossia sottoscritto in via definitiva per l'omessa convocazione del relativo incontro.

Se la mobilità ordinaria è rimasta ferma al palo, nel corso degli anni è stata attuata **la mobilità prevista da specifiche disposizioni di legge e di contratto** (art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. I 04; art. 42 bis D.L.vo 26 marzo 2001, n. 1; art. 13 accordo mobilità 15.7.2020). Ma con dei limiti.

Il primo è quello rappresentato dal **vincolo quinquennale di permanenza nella sede** previsto dalla legge per i neoassunti. Codesta amministrazione, a differenza di altre amministrazioni, anche del medesimo Ministero della Giustizia (vedi DAP e DGMC), ha applicato il vincolo quinquennale senza alcuna deroga anche quando dalla stessa sarebbe scaturito un vantaggio per l'amministrazione. Inascoltata è rimasta la richiesta della CISL di applicare il **parere della Funzione Pubblica 24.03.2022 n. 0103321/2022** che ha sancito la **derogabilità del vincolo quinquennale** al fine di perseguire un superiore interesse organizzativo dell'amministrazione.

Un altro limite scaturisce non dalla legge ma da una **interpretazione singolare di alcune norme**, anche del codice civile, operata dall'amministrazione, **inaudita altera parte (la mobilità è materia di confronto sindacale)**, correlata al superamento di un concorso su base distrettuale: a tutti coloro che sono stati assunti sulla base di un concorso distrettuale è stata negata la mobilità extra distrettuale anche se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge e di contratto sopra indicata.

Un altro limite ancora è rappresentato dalla **natura a termine del rapporto di lavoro**: ai lavoratori a tempo determinato è stata negata ogni tipo di mobilità, endo ed extra distrettuale ovvero di sede, pur in presenza delle tutele previste dalle norme innanzi richiamate.

Tale approccio sostanzialmente si è tradotto nel negare la mobilità, pur in presenza di situazioni tutelate dalla legge (handicap e figli minori), sulla base di **valutazioni unilaterali e preconcrete** ossia **senza ascoltare le rappresentanze dei lavoratori e senza una attenta ponderazione dei valori coinvolti** nella vicenda, prescindendo da una considerazione delle conseguenze del trasferimento/distacco del lavoratore richiedente sulla organizzazione degli uffici, cedente e ricevente, sovente **anche in presenza dell'assenso incondizionato dei capi degli uffici interessati**. Così è stato negato il distacco ex lege 104 al lavoratore che ha ottenuto il riconoscimento dell'handicap per il congiunto dopo l'espletamento del concorso distrettuale ossia dopo la scelta del distretto. Così è stato negato lo scambio per distacco, nonostante il parere favorevole dei capi degli uffici, a due lavoratori soltanto perché uno di essi aveva superato un concorso distrettuale. Così è stata rigettata una richiesta di distacco ex lege 104, nell'ambito del medesimo distretto per il solo fatto che l'interessato, funzionario addetto all'ufficio per il processo, aveva un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Un cenno particolare va fatto alla interpretazione che ha **"creato" dal nulla** il vincolo della distrettualità. La stessa, invero, prendendo in considerazione alcune norme (l'art 35 D.L.vo 165/2001, come modificato dall'art 1 comma 230 della L. 266/2005, e gli artt. 1175, 1337 e 1375 del Codice Civile), ha fondato il vincolo sul rispetto del **principio di buona fede**: la volontà del lavoratore che ha scelto di presentare la domanda in quel determinato distretto lo legherebbe allo stesso per almeno cinque anni. **Il richiamo al principio di buona fede suona come una beffa perché operato da una amministrazione che quello stesso principio viola ogni giorno attraverso conclamate violazioni di norme di legge e di contratto in danno dei lavoratori cui ha negato i diritti retributivi** (salario accessorio), **il diritto alla progressione economica** (vedi ultima procedura di progressione economica ferma da mesi senza alcuna plausibile motivazione), **il diritto**

alla carriera (vedi il mancato scorrimento delle graduatorie per funzionario NEP di cui all'art 21 quater L. 132/15, all'accordo del 26.4.2017 ed al DM 9.11.2017, la mancata pubblicazione del bando per contabili, assistenti informatici e linguisti ex art 21 quater L. 132/15, i mancati passaggi degli ausiliari in area seconda di cui all'accordo del 29.7.2010 nonché all'accordo del 26.4.2017 ed al DM 9.11.2017, i mancati cambi di profilo nelle aree di cui all'accordo del 26.4.2017 ed al DM 9.11.2017).

La CISL ritiene che non sia questo il modo di gestire la mobilità soprattutto in presenza di **una ultradecennale "immobilità" di tutto il personale** e di clamorose violazioni degli accordi presi, anche in materia di mobilità: non è un caso che l'AG adita dai lavoratori che hanno subito il diniego della mobilità ex lege 104 ed ex art. 42 bis TU maternità **abbia cominciato ad accogliere i ricorsi condannando l'amministrazione giudiziaria al pagamento delle spese processuali.**

Tanto premesso, la CISL ritiene non più rinviabile l'apertura di un confronto anche sull'intera materia della mobilità, e chiede sin d'ora l'applicazione integrale dell'accordo sottoscritto il 16.7.2020, con la **pubblicazione immediata dell'interpello ordinario nazionale (ed a seguire la pubblicazione dell'interpello ordinario di sede); la firma dell'Addendum al predetto accordo che prevede l'ampliamento del numero di lavoratori distaccati da stabilizzare; l'immediato superamento del vincolo della distrettualità, in quanto non previsto da alcuna norma di legge o di contratto; il superamento del vincolo quinquennale di permanenza nella sede nel caso in cui ciò soddisfi un superiore interesse organizzativo dell'amministrazione siccome previsto dal parere della Funzione Pubblica 24.03.2022 n. 0103321/2022; la pubblicazione di un interpello di assestamento per la figura del funzionario giudiziario, con deroga al vincolo quinquennale, in vista dalla prossima assunzione di 615 funzionari dal concorso RIPAM per funzionario amministrativo.**

La CISL si riserva libertà di iniziativa in caso id negativo riscontro.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>
Data lunedì 27 febbraio 2023 - 14:21

disciplina della mobilità – violazione dell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2020 – mancata sottoscrizione dell’Addendum al predetto accordo – mobilità dei lavoratori assunti mediante concorsi distrettuali ed a tempo determinato

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/02/2023 alle ore 14:21:33 (+0100) il messaggio "disciplina della mobilità ? violazione dell?accordo sottoscritto il 15 luglio 2020 ? mancata sottoscrizione dell? Addendum al predetto accordo ? mobilità dei lavoratori assunti mediante concorsi distrettuali ed a tempo determinato" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a:
dgpersonale.dog@giustizia.it ("posta ordinaria") sottosegretario.sisto@giustizia.it ("posta ordinaria") gabinetto.ministro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230227142133.144928.719.1.59@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)